



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 177/2026

Nel giudizio iscritto al n. **70046** del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore regionale nei confronti di:

Crescenti Rosalia c.f. CRSRSL59B59G273R, rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di risposta dall'avv. Gianni Caracci, con indirizzo caraccigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 maggio 2026, il relatore, dott.

Francesco Antonino Cancilla, l'avv. Gianni Caracci per la convenuta

Crescenti Rosalia e il Pubblico Ministero, nella persona del dott.

Salvatore Ganci

FATTO

I)- La Procura regionale ha citato in giudizio il dott. Di Carlo Rosario e la dott.ssa Crescenti Rosalia per sentirne affermare la responsabilità erariale con riferimento al danno indiretto subito dall'ASP di Trapani, che, a seguito di sentenze del giudice civile riferite a un gravissimo

caso di colpa medica occorso presso il Presidio Ospedaliero di Castelvetro, ha dovuto corrispondere un risarcimento di euro 2.010.487,17.

1)- Il Pubblico Ministero ha premesso che la vicenda trae origine dalla nota prot. 0075101 del 23.06.2021, con la quale veniva segnalato da parte del Servizio Legale e Contenzioso dell'Asp di Trapani il danno erariale derivante dal pagamento di ingenti somme in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 927/2019 quale risarcimento del danno da errato trattamento sanitario posto in essere dai sanitari del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Castelvetro, Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia nei confronti del minore [REDACTED] [REDACTED] quando ancora era in gestazione.

Il piccolo [REDACTED] [REDACTED] decedeva il 21.12.2021, prima della conclusione del giudizio di appello.

In particolare, l'ASP di Trapani in esecuzione delle sentenze del giudice civile ha liquidato in favore di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] in proprio e quali genitori di [REDACTED] [REDACTED] i seguenti importi pari a complessivi euro 2.010.487,17: a)- con deliberazione dirigenziale n. 2286 del 29.10.2020 (ordinativi di pagamento del 17.11.2020) in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 927/2019 è stata corrisposta la somma di euro 982.558,09; b)- con deliberazione dirigenziale n. 411 del 28.02.2023 (ordinativi di pagamento del 14.3.2023) in esecuzione della sentenza 1684/2022 della Corte di Appello di Palermo è stata corrisposta la complessiva somma di euro 1.021.429,08; c)- con determinazione dirigenziale n. 2585 del

21.10.2021 (ordinativi di pagamento del 25.11.2021) è stata corrisposta

la complessiva somma di euro 6.500,00 a titolo di rendita vitalizia, in

favore di

2)- Dalla sentenza n. 927/2019 del Tribunale di Marsala risulta che la

signora il 4 gennaio 2015 alle ore 7.15 veniva ricoverata

presso il P.O. di Castelvetro con diagnosi di gravidanza a termine

non a rischio. Nell'arco della giornata veniva sottoposta a 7 tracciati

cardiotocografici (dalle ore 6.45 fino alle 20,05) nonché a visita dal

medico di turno alle ore 11,05, alle ore 13,30 e alle ore 14,20.

Alle ore 19,02 l'ostetrico di turno rilevava uno stato di allarme a seguito

di un tracciato non molto reattivo e soltanto alle ore 19,55 la partorient

veniva visitata dalla dott.ssa Crescenti da poco subentrata nel turno,

che, valutate le condizioni cliniche e il tracciato delle ore 19,02,

prescriveva ossigenoterapia.

L'ultimo tracciato veniva effettuato alle ore 20,05 e alle ore 20,35 la

dott.ssa Crescenti chiedeva l'intervento della equipe operatoria per

parto cesareo urgente.

Eseguita alle ore 21,03 la manovra di Kristeller alle ore 21,05 nasceva il

piccolo Giuseppe in arresto cardiorespiratorio. Si procedeva dunque a

intubazione del piccolo paziente. A conclusione del parto veniva

effettuata la diagnosi di brevità assoluta del funicolo.

A seguito della grave asfissia alla nascita e ai conseguenti effetti

neurologici il neonato veniva trasferito presso l'Ospedale V. Cervello

di Palermo e poi al Civico Di Cristina, Patologia Pediatrica dove veniva

diagnosticata encefalopatia epilettica con globale ritardo

neuropsicomotorio. Ciò comportava il ricovero presso l'Associazione Onlus Oasi di Troina.

In data 23.06.2015 è stata accertata l'invalidità civile del minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana.

3)- Per tali fatti veniva instaurato giudizio civile tra [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali genitori di [REDACTED] per il risarcimento dei danni morali, esistenziale, patrimoniale, nei confronti dell'ASP di Trapani, del direttore del reparto di Ostetricia e ginecologia del P.O. di Castelvetro, dei sanitari in turno alle ore 20.00 oltre che nei confronti di due compagnie assicuratrici.

4)- Il Pubblico Ministero ha richiamato le risultanze del processo civile, concluso con la sentenza n. 927 del 2019 del Tribunale di Marsala, confermata dalla sentenza n. 1684 del 2022 della Corte d'Appello di Palermo.

La consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede civile ha evidenziato che la sig.ra [REDACTED] veniva lasciata senza assistenza per tutto il pomeriggio del 4 gennaio 2015, quando era di turno il dott. Rosario Di Carlo. E' stato, infatti, messo in risalto il vuoto assistenziale dalle ore 16,30 -17,40 sino al tracciato eseguito alle ore 19,02 che presentava profili di allarme.

La situazione della signora [REDACTED] veniva rivalutata soltanto alle ore 19.55 dalla dott.ssa Crescenti, prima impegnata in un parto, la quale esaminava il tracciato delle 19,02 che, se anche firmato dall'ostetrico, non era stato valutato dal medico di turno, dott. Di Carlo.

La responsabilità del danno cagionato al piccolo Giuseppe è stata quindi ricondotta dal Collegio peritale alla condotta colposa del personale medico che era in servizio nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 20,00,

Nel periodo successivo alle 16,30 emergeva, infatti, un vuoto assistenziale a causa del quale non vennero presi in esame i tracciati delle ore 16,30 ove appariva un disagio fetale che, se monitorato dal ginecologo, avrebbe potuto far rilevare lo stato di sofferenza e avrebbe richiesto un apposito intervento prima delle 19.50, quando ormai la situazione era irreversibile.

In definitiva, è stata ribadita quale gravemente colposa, in termini di negligenza inescusabile, la condotta assistita tenuta dai sanitari, del turno 14-20, aggravata dall'ordinarietà della prestazione, in quanto -a fronte di una condizione di sofferenza fetale già evidenziata dal tracciato eseguito nel pomeriggio- non hanno fatto alcunché per evitare il verificarsi di una prevedibile evoluzione patologica.

La totale assenza per ore di ogni monitoraggio, il ritardo con il quale si è proceduto alla rivalutazione delle condizioni della paziente mediante un tracciato solo alle ore 19,05, l'assenza di ogni assistenza sono comportamenti colposi che hanno cagionato il gravissimo danno neurologico a [REDACTED] [REDACTED]

Nella consulenza tecnica d'ufficio veniva peraltro segnalato che la condotta della dott.ssa Crescenti, seppure imperita, non aveva influito sul grado di sofferenza fetale già presente e ormai irreversibile.

Il Procuratore regionale ha precisato che i sanitari di turno nel

pomeriggio non erano stati né indicati né convenuti nel processo civile e che sono stati identificati soltanto successivamente su iniziativa del medesimo Ufficio di Procura regionale; in particolare, il medico di turno era il dott. Rosario Di Carlo, al quale va addebitata la responsabilità per l'evento infausto occorso a [REDACTED] [REDACTED]

5)- Affermata la sussistenza del nesso causale tra la condotta del Di Carlo e le gravissime patologie riportate dal minore [REDACTED] il Procuratore si è soffermato sulla gravissima negligenza del medesimo convenuto, medico di turno in servizio presso il P.O. di Castelvetro, reparto di Ostetricia e Ginecologia, tra le 14,00 e le 20,00 del 04.01.2015; egli avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti i dati clinici a sua disposizione e, in particolare, avrebbe dovuto valutare gli esiti dei tracciati che dalle ore 16,00 segnalavano la presenza di sofferenze prelude all'esito infausto del trattamento sanitario, di cui la partoriente e il nascituro erano destinatari.

6)- In atto di citazione il Pubblico Ministero ha poi riassunto lo svolgimento dell'attività istruttoria e ha precisato che, a seguito delle deduzioni difensive del Di Carlo che imputava la responsabilità esclusivamente alla dott.ssa Crescenti, anche a quest'ultima veniva notificato invito a dedurre.

7)- Dopo avere ampiamente contestato le tesi difensive dei convenuti esposte in sede preprocessuale, il Procuratore regionale ha quantificato il danno indiretto in euro 2.010.487,17 e ha chiesto di condannare - in via principale ed integralmente il Di Carlo; - in via subordinata, nel caso in cui nel giudizio contabile venga accertato il concorso di

condotte negligenti ed imperite, sia il Di Carlo sia la Crescenti in

misura pari al 50% ciascuno o comunque nella percentuale di riparto

ritenuta congrua dal Collegio;

- in via ulteriormente subordinata, qualora il Collegio ritenga di non

condividere i rilievi consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel processo

civile e ritenga che il danno derivi unicamente dalla condotta imperita

della Crescenti, in misura integrale la Crescenti.

II)- Con comparsa depositata il 29 dicembre 2025 si è costituito il

convenuto Di Carlo Rosario, che ha negato qualsiasi di responsabilità.

Il convenuto ha precisato di non avere preso parte al giudizio civile e

ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Sono

pertanto evocati gli esiti della relazione medico-legale e specialistica a

firma del prof. Arduini e del prof. Ciallella, che, analizzando l'intera

vicenda, hanno escluso inequivocabilmente che il dott. Di Carlo abbia

tenuto una condotta negligente nella vicenda.

Secondo la tesi difensiva, il tracciato divenne patologico non prima

delle 20.40 e dunque l'anticipazione del fine turno da parte del Di Carlo

si rivela in ogni caso del tutto irrilevante sotto il profilo causale.

Le responsabilità devono semmai essere addebitate a chi, a partire

dalle 20.40, non assistette adeguatamente la paziente, per cui è da tale

momento che semmai si possono rilevare condotte non congrue (anche

sulle tempistiche di intervento).

2)- Senza rinuncia alcuna alle argomentazioni difensive, il convenuto

ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 130 c.g.c., mediante offerta della somma pari a euro 400.000,00

(quattrocentomila/00).

Va precisato che il convenuto ha successivamente proceduto tempestivamente al pagamento della somma di euro 400.000 in favore dell'ASP di Trapani come disposto dal decreto n. 1/2026 di questa Sezione, che ha accolto l'istanza di giudizio abbreviato.

III)- Con comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2025 si è costituita la dott.ssa Rosalia Crescenti, che, richiamandosi ampiamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dinanzi al giudice civile, ha escluso qualsiasi responsabilità da parte sua.

La dott.ssa Crescenti ha quindi contestato le tesi del Pubblico Ministero concernenti la sua negligenza e imperizia, in quanto prive di riscontro probatorio.

La convenuta ha altresì eccepito la prescrizione dell'azione erariale; infatti, il rigetto della domanda formulata in sede civile nei confronti della medesima dott.ssa Crescenti ha comportato il venir meno dell'effetto sospensivo della prescrizione conseguente alla notifica dell'atto di citazione (anno 2016). Essendo decorso un quinquennio, l'azione si è prescritta.

In comparsa di risposta conclusivamente viene chiesto di dichiarare la prescrizione e di rigettare le domande della Procura Regionale

IV)- All'udienza pubblica del 13 maggio 2026 il Pubblico Ministero, tenuto conto del fatto che il convenuto Di Carlo ha definito il giudizio ex art. 130 c.g.c. mediante il pagamento della somma disposta con il decreto n. 1/2026 di questa Sezione di accoglimento dell'istanza di giudizio abbreviato, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia

del contendere nei confronti di Crescenti Rosalia. Il difensore di Crescenti Rosalia ha sottolineato che l'estraneità della convenuta nella determinazione dell'illecito era emersa dinanzi al giudice ordinario sia in primo grado sia in secondo grado sulla base di consulenza tecnica d'ufficio non contestata dal Procuratore regionale; ha quindi insistito nelle conclusioni spiegate in comparsa di risposta. La causa è stata dunque posta in decisione.

DIRITTO

I)- Il Collegio osserva che, in considerazione della richiesta formulata dal Pubblico Ministero nell'odierna udienza pubblica, debba pronunciarsi la cessazione della materia del contendere nei confronti di Crescenti Rosalia.

E' emerso infatti che l'altro convenuto, Di Carlo Rosario, nei cui confronti il Procuratore aveva chiesto la condanna in via principale e integrale in favore dell'ASP di Trapani, ha risarcito l'Amministrazione danneggiata nella misura e nei tempi fissati dal decreto n. 1 del 2026 di questa Sezione, che ha accolto l'istanza di rito abbreviato proposta dal Di Carlo.

Pertanto, poiché il credito risarcitorio dell'ASP di Trapani è stato soddisfatto dal soggetto convenuto in via principale, cioè dal Di Carlo, sussistono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti di Crescenti Rosalia.

Si rammenta, in generale, che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con*

ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Tale principio è ovviamente estensibile anche nell’ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa.

Nel presente procedimento, peraltro, occorre rilevare che il Pubblico Ministero ha citato la dott.ssa Crescenti soltanto in via subordinata, posto che nell’atto introduttivo il Procuratore ha chiesto solo in via gradata, nel caso di accertamento del concorso di condotte negligenti ed imperite, la condanna di Rosario Di Carlo e Rosalia Crescenti in misura pari al 50% e, in via ulteriormente subordinata, qualora il Collegio avesse ritenuto di non condividere i rilievi della consulenza tecnica d’ufficio prodotta nel processo civile, in misura integrale Rosalia Crescenti in ragione della propria condotta imperita.

Il carattere assolutamente subordinato e secondario delle richieste dell’Ufficio Requirente nei confronti della Crescenti, avuto riguardo al pagamento in favore dell’ASP da parte del Di Carlo, destinatario della domanda in via principale, fa venir meno ogni ragione di controversia nel merito sull’ipotesi di responsabilità erariale della medesima Crescenti.

II)- Per quanto riguarda le spese di lite, il Collegio ritiene che la loro regolamentazione debba avvenire secondo il principio della

soccombenza virtuale. Può estendersi anche al giudizio di responsabilità amministrativa il principio, ormai consolidato nella giurisdizione civile, per cui, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del giudizio.

Va precisato incidentalmente che l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta Crescenti non avrebbe potuto trovare accoglimento, posto che la prescrizione dell'azione erariale decorre pacificamente dal momento del pagamento del risarcimento, che è stato corrisposto dall'ASP ai genitori del minore in diverse soluzioni: a)- il 29 ottobre 2020 in esecuzione della sentenza immediatamente esecutiva del Tribunale di Marsala n. 927/2019, frattanto appellata dall'ASP, per l'importo di euro 982.558,09; b)- con deliberazione dirigenziale n. 411 del 28.02.2023 (ordinativi di pagamento del 14.3.2023) in esecuzione della sentenza n. 1684/2022 della Corte di Appello di Palermo, confermativa della sentenza del Tribunale di Marsala, per la complessiva somma di euro 1.021.429,08. Pertanto, la prescrizione erariale è stata validamente interrotta dalla notificazione dell'invito a dedurre avvenuta il 28 maggio 2025.

Venendo al merito, nella fattispecie in esame il Collegio rileva che nell'ambito del giudizio civile per il risarcimento dei danni introdotto da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali genitori del minore [REDACTED] concluso con la sentenza n. 927 del 2019 del

Tribunale di Marsala, confermata dalla sentenza n. 1684/2022 della Corte d'Appello di Palermo, gli accertamenti peritali non hanno fatto emergere alcun nesso di causalità tra la condotta della Crescenti e i danni irreversibili e gravissimi patiti dal minore e, per effetto, anche dai suoi genitori. Non sono stati portati elementi in senso diverso dal Procuratore regionale nel presente giudizio, che, come esposto, si origina dal risarcimento pagato dall'ASP di Trapani in favore dei signori [REDACTED] - [REDACTED] per effetto delle summenzionate pronunce civili.

Il Tribunale di Marsala nella sentenza n. 927 del 2019 ha osservato che:

“Quanto alla condotta tenuta dalla Crescenti, sebbene l'indagine peritale abbia evidenziato profili di “imperizia” della stessa [...] deve tuttavia escludersi, rispetto alla condotta del detto medico, la ricorrenza di un nesso di causalità rilevante ed idoneo a fondare l'addebito di responsabilità. Risulta infatti dalla documentazione in atti essere la Crescenti intervenuta in epoca successiva al “vuoto assistenziale” imputabile ai sanitari del turno pomeridiano più volte indicato. La stessa, pur presente in ospedale sin dalle 19,15 ma impegnata nell'espletamento di altro parto (v. anche nella cartella clinica in atti), iniziava il turno alle ore 20,00 (v. pag. 31 della Relazione dei CCTTUU), giungeva in sala travaglio alle ore 19,55 e, dunque, in detto momento prendeva visione del tracciato delle ore 19,02, che, peraltro, non era stato monitorato dai sanitari del turno precedente (così a pag. 33 della Relazione dei CCTTUU).

Per quanto poi sia alla Crescenti imputabile l'ulteriore attesa nell'espletamento del parto, detta condotta non risulta avere in concreto

influito sul grado di sofferenza del feto che, invero già in condizioni di disagio all'atto dell'esecuzione del tracciato delle 16,30, (v. pag. 31 della Relazione dei CCTTUU ma v. anche pag 37 dell'elaborato, là dove si ribadisce che la scelta operativa posta in essere dalla Crescenti, pur "censurabile ... ha contribuito soltanto a ritardare la nascita del feto ma non ha influito sugli effetti irreversibili ipossici già verificatisi").

L'intervento di estrazione del feto sarebbe dovuto avvenire in epoca antecedente al termine del tracciato delle ore 19,02, atteso che, come più volte indicato dai CCTTUU, già nel tracciato delle 16,30 appariva un disagio fetale che se attentamente monitorato dal ginecologo di turno insieme alle informazioni cliniche della paziente avrebbe consentito individuare precocemente lo stato di sofferenza fetale ed intervenire prima ancora della 19.50, evitando l'evoluzione patologica poi avvenuta (v. pag. 32 della Relazione dei CCTTUU). Nel momento in cui la Crescenti ha cominciato il relativo turno e ha avuto modo, quindi, di prendere visione delle condizioni della paziente e del feto la situazione era oramai "irreversibile" (cfr. anche pag. 42 della Relazione dei CCTTUU là dove si legge: "Per ciò che concerne la riconducibilità dello stato di acidosi del feto alla condotta della Dr. Crescenti i sottoscritti evidenziano che nessuna interferenza c'è stata tra la scelta attendistica della Dr. Crescenti e lo stato di ipossia- acidosi che già era presente da molto tempo, come già sopra descritto ed in consulenza")".

La Corte osserva, altresì, che la pronuncia del giudice ordinario è divenuta definitiva e che, in ogni caso, dagli elaborati peritali svolti in sede civile, non contestati dal Pubblico Ministero erariale, non è emersa alcuna responsabilità della dott.ssa Crescenti in ordine ai danni patiti

dal minore [REDACTED] [REDACTED] il cui risarcimento da parte dell'ASP ha appunto determinato l'avvio dell'odierno giudizio.

Tali danni vanno imputati esclusivamente alla condotta gravemente negligente e imperita del dott. Di Carlo Rosario con conseguente insussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità della convenuta Crescenti.

Per il principio della soccombenza virtuale, dunque, poiché non sarebbe stata accolta la domanda nei confronti della dott.ssa Crescenti, quest'ultima -sulla base del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite- ha diritto alla refusione di tali spese quantificate in euro 5.200 (cinquemiladuecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, di cui dovrà farsi carico l'ASP di Trapani, amministrazione con la quale si è instaurato il rapporto di servizio della medesima convenuta.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-condanna l'ASP di Trapani, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore di Crescenti Rosalia- delle spese del giudizio che sono liquidate in euro 5.200 (cinquemiladuecento/00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità di [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] in sede di

pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Manda alla Segreteria per adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 196/2003, si dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità di [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Palermo, 13 maggio 2026

L'estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente